

VERBALE ACCORDO SINDACALE

In data 15 Luglio 2015 si sono incontrati la Società Zeis Excelsa spa , nella persona di Cristina pezzin e le OO:SS nelle persone di Giovanni Dalò per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daniela Rondinelli per la FISASCAT CISL Nazionale e Antonio Vargiu per la UILTUCS UIL Nazionale

Premesso

- che in data 20/04/2015 la ZEIS excelsa s.p.a. ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura n. 13 punti vendita sul territorio nazionale per un totale dipendenti n. 41 lavoratori dipendenti ;
- nell'ambito della trattativa sindacale non si raggiungeva un accordo, pertanto veniva richiesta la convocazione presso il ministero del lavoro
- in sede di incontro presso il Ministero del Lavoro si raggiungeva un accordo sottoscritto in data 08/07/2015 che ha previsto il ricorso alla CIGS per crisi aziendale per un periodo di 12 mesi a partire dal 13/07/2015 per un massimo n. 41 lavoratori al fine di ricollocare presso i punti vendita in esercizio i lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi o di prossima chiusura
- che all'esito del predetto accordo la ZEIS Excelsa ha anche evidenziato la necessità di procedere alla apertura di una procedura di riduzione del personale riguardante i lavoratori eccedentari che non si renderanno disponibili a essere ricollocati presso i vari punti vendita sul territorio nazionale, e che comunque risulteranno in esubero al termine della medesima CIGS laddove i lavoratori eccedentari medio tempore ricollocati non potranno essere reinseriti stabilmente alle precedenti condizioni contrattuali all'interno dell'organico aziendale.
- che in virtù di quanto sopra le OO.SS. preso atto della situazione esposta hanno concordato sulla opportunità di aprire una procedura di mobilità con riferimento al solo personale impiegato sui punti vendita già chiusi ovvero in chiusura come evidenziati nel verbale di accordo per cigs per crisi.

Tutto ciò premesso

- Le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria ex L. 223/91: per n 41 lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi o in prossima chiusura sull'intero territorio nazionale.
- Le parti si danno atto di aver individuato criteri di scelta sostitutivi rispetto a quelli indicati dall'art. 5 co. 1 della L. 223/91. Conseguentemente ai sensi dell'art. 24 della L. 223/91 nell'ambito delle qualifiche professionali eccedenti e nel rispetto delle imprescindibili esigenze tecnico/produttive organizzative, saranno collocati in mobilità i lavoratori che esprimano la loro volontà di non opporsi al licenziamento e per i quali l'azienda reputi fungibile la figura professionale del richiedente;



L'azienda pertanto si riserva di valutare tenuto conto delle proprie esigenze tecnico produttive ed organizzative la domanda di collocazione in mobilità del personale che manifesti la volontà di non opporsi al collocamento in mobilità.

I licenziamenti potranno essere intimati ai sensi dell'art. 8 co. 4 L. 223/91 e pertanto in deroga ai termini previsti ex lege 223/91 dal 13/07/2015 al 12/07/2016 compresi, restando sin da ora inteso che quale condizione di miglior favore, la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori eccedentari già occupati su punti vendita chiusi o di prossima chiusura potrà essere concordata anche nella data di scadenza dell'anno di CIGS.

Le parti concordano di incontrarsi tra 90 giorni a far data da oggi al fine di verificare l'effettività dei trasferimenti/collocamenti anche al fine di adottare ulteriori provvedimenti per ridurre l'impatto dei livelli occupazionali.

Resta inteso che all'atto di intimazione dei licenziamenti al termine dei periodi di CIGS, le parti procederanno ad incontrarsi al fine di verificare la situazione aziendale.

In favore dei lavoratori eccedentari già occupati su punti vendita chiusi o di prossima chiusura e che dichiareranno la propria volontarietà ad essere collocati in mobilità, l'azienda riconoscerà 6 mensilità media annue lorde.

L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.pc. con rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsiasi altra pretesa nei confronti della Società.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo a tutti gli effetti, la procedura di cui al combinato disposto degli artt.4 e 24 L. 223/91 e dichiarato altresì di ritenere sanati eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura stessa.

ZEIS EXCELSA SPA



FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

ULTUCS



